

**La creazione della fiducia del consumatore nei mercati agroalimentari globali:
dal diritto nazionale al diritto del consumo alimentare comparato
Atti del Convegno: Il Diritto penale Alimentare
Ordine degli Avvocati- Asti 3 novembre 2017**

1. Fiducia e regole sociali base del mercato efficiente

La fiducia, considerata da A. Smith unitamente “ simpatia”¹ come il fluidificante degli scambi, è stata recentemente oggetto di riesame da parte di psicologi sociali sociologi, economisti, giuristi . Ciò denota un nuovo interesse per le interrelazioni tra regole comportamentali, regole sociali, regole gius-economiche in una società della complessità e in una fase di cambiamento di paradigmi socio-culturali qual è l’attuale.

Se la fiducia è un meccanismo di riduzione della complessità, la fiducia negli scambi può essere operazionalmente individuata nella prevedibilità del comportamento della/delle controparti.

Ciò a portato i giuristi ad affermare che uno scambio può realizzarsi sulla base della fiducia se, e solo se, è preceduto da comportamenti verificabili e valutabili, dalla controparte o da terzi, seguiti da ulteriori comportamenti verificati e se entrambe le parti hanno interesse a mantenere la relazione contrattuale, almeno per un certo periodo.

Ne consegue che occorre trasformare l’operazione di scambio da evento singolo in una serie di eventi successivi, concatenati, realizzando una “procedura contrattuale” con fasi di accordo intermedie² al fine di verificare la credibilità e affidabilità della controparte.

2. La fiducia negli scambi all’interno di gruppi ristretti: la reciprocità

La fiducia negli scambi all’interno del gruppo può essere tassonomicamente individuata in aree socio-giuridiche concentriche:

Negli scambi tra due membri dello stesso gruppo circoscritto (famiglia, amici, compagni di scuola e di lavoro, vicinato) in cui il contatto immediato (*face to face*) costituisce la base dell’interazione, la fiducia è costituita dalle regole della **reciprocità**.

La reciprocità, come è stato evidenziato dall’antropologia giuridica, esorta alla restituzione, e il vincolo nasce nel momento in cui si riceve il beneficio³.

Ma cosa accade in caso di rifiuto della reciprocità? In assenza di meccanismi di sanzione in caso di inadempimento la cooperazione appare impossibile⁴

La sanzione qui può essere non giuridica, ma psicologica : la perdita di affetto, credibilità, di stima e conseguente vergogna.

Negli scambi tra membri dello stesso gruppo ampio (clan, paese) la fiducia è costituita dalle regole della **promessa**, regolata e sanzionata dalle regole del controllo sociale.

Ricordo al proposito la prassi che si teneva, sino agli anni ’70, nei paesi delle Langhe, e forse con la crisi economica riemergerà ancora, di sostituire il pagamento in contanti dei beni di sussistenza (pane, latte, carne), con l’iscrizione da parte del commerciante su un vecchio libretto nero, spesso

¹ A. Smith, *The Theory of Moral Sentiments*, Glasgow, 1759 La simpatia per Smith è la capacità propria di ogni uomo di provare interesse per l’altro, la attuale “empatia” , un meccanismo di comunicazione non verbale che la recente ricerca neurobiologica ha individuato nei neuroni specchio, base della formazione del linguaggio infantile e dell’etica

² Si tratta, nei contratti transnazionali, delle letters of intention che prefigurando fasi delle trattative e obblighi crescenti, creano le basi per la costruzione di relazioni fiduciarie tra i negoziatori.

³ R. Sacco, *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*, Bologna, il Mulino, 2007, p.294 s.

⁴ E.A. Posner , *Law and Social Norms* , cit., p. 13.

consunto, del debito dei clienti abituali, che consentiva il saldo a fine mese o nei momenti tipici dell'economia agricola : mercato settimanale o mensile, vendita dei raccolti, vendemmia, fine mese al pagamento dello stipendio del funzionario pubblico.

L'inadempimento era raro perché il controllo sociale e le relative sanzioni: pettegolezzo commerciale (gossip), giudizio collettivo, perdita di affidabilità, ostracismo, era talmente efficace da inibire ogni ipotesi di comportamento opportunistico.

Soltanto in alcuni casi la "fiducia" veniva negata: a chi si trasferiva in altro paese, al neoarrivato (il o la coniuge "forestiera"), allo "straniero", che perciò necessitava della garanzia, verbale, data da un membro del gruppo.

Accanto alla reciprocità la macrostoria conosce i criteri della **collaborazione e cooperazione**. Si tratta di far convergere, con una cadenza tendenzialmente turnaria, le prestazioni di molti a favore di un solo beneficiario. **Turnazione e redistribuzione**, quindi come regole che presiedono ad uno scambio socialmente proficuo.

Tali situazioni non sono ignote nelle nuove forme di comunicazione e di scambio, ad esempio nelle comunicazioni e negli scambi in rete: chi partecipa ad un social network, una chat line, un forum deve essere " accettato" dagli altri membri del gruppo, o deve essere " garantito" da almeno un membro del gruppo che ne garantisca l'affidabilità. In caso di comportamenti "scorretti" viene "espulso" dal coordinatore o " ostracizzato" dagli stessi partecipanti.

Tale gruppo circoscritto è limitato nel numero degli aderenti. I sociologi hanno individuato nel numero di non più di cento-centocinquanta le persone che possono essere direttamente conosciute e quindi di cui ci si può garantire personalmente la "fiducia".

3. La fiducia all'interno di gruppi ampi: la necessita di regole giuridiche

Allorquando il gruppo è troppo espanso, da una media comunità, facoltà universitaria, ad piccola o media città , non è sufficiente il controllo sociale, occorre fissare regole sociali precostituite, consuetudinarie.

Nasce il c.d. "contratto sociale"⁵ fondato sulla reciprocità delle promesse.

Il diritto consuetudinario (gli usi nel settore agrario o nei nuovi mercati, gli usi del commercio internazionale, gli usi finanziari o recentemente telematici) sono spesso sanzionati dalla valutazione collettiva del comportamento economico individuale: perdita della reputazione e ostracismo dal mercato (gli presente negli usi mercantili medioevali), con conseguente impossibilità di commerciare e uscita dal mercato.

Un possibile meccanismo di controllo del rispetto della reciprocità delle promesse è stato studiato dalla teoria delle decisioni razionali e dall'economia comportamentale. La teoria dei giochi bilaterali, con il noto teorema del prigioniero, ha dimostrato che nello scambio singolo, non preceduto o seguito da ulteriori relazioni, la soluzione efficiente è quella sub-ottimale, che di fronte ad una scelta economica esprime sfiducia. Solo ove il gioco sia ripetuto, almeno tre volte, è possibile la **strategia tit-for-tat**, cioè la ripetizione " a specchio" del comportamento altrui, sin tanto che non se ne identificano le intenzioni e quindi non se ne deduce la prevedibilità del comportamento.

Ma come ha evidenziato l'Economic Analysis of Law, lo scambio di promesse e il conseguente coordinamento, che risolve il dilemma del prigioniero- cioè il dilemma del fidarsi o non fidarsi, comporta costi transattivi elevati e origina contratti sociali incompleti, tendenzialmente ambigui.

Quando il mercato si fa nazionale (Francia del '700, Germania e Italia dell''800) nasce la necessità di regolare gli scambi con principi comuni e regole operazionali chiare e certe: libertà di commercio unita a parità di diritti e doveri di tutti i cittadini, ovunque essi siano, anche se non in relazione tra loro, onde evitare eccessivi costi di informazione per acquisire conoscenze sulla reputazione commerciale, solvibilità, stabilità nel tempo.

⁵ P. Perulli, *Il dio Contratto. Origine e istituzione della società contemporanea*, Einaudi, Torino, 2012i patti senza spada e la scoperta del coordinamento, p. 38 ss.

Nasce così l'esigenza di un Codice civile, strumento di creazione di diritti e di doveri per tutti i cittadini, e, in quanto contenente regole cogenti o dispositive, quindi da concordarsi tra le parti, strumento di prevedibilità del comportamento delle controparti.

Qui l'enforcement è dato dalle sanzioni previste dalla legge e applicate dalla giurisprudenza.

Quando alcuni mercati diventano globali e le imprese produttrici transnazionali (mercato delle energie, dello scambio di tecnologie, delle telecomunicazioni, dell'informatica, della telematica, dei farmaci) il problema della fiducia negli scambi si pone nuovamente.

Non sono più sufficienti le regole codicistiche nazionali di fronte a relazioni commerciali globali, in cui oltre ai costi di informazione sull'affidabilità della controparte emergono costi legati alla diversità di sistemi giuridici e di giustizia applicabile.

Si sviluppano i contratti transnazionali, totalmente o parzialmente denazionalizzati, elaborati dagli stessi operatori economici e fonte di innovazioni giuridiche, si creano nuove forme di garanzia economica (i bonds), si ricorre all'arbitrato internazionale.

E' d'uso nella contrattazione transnazionale procedere alla redazione e negoziazione di **lettere di intenti** che, vincolando le parti ad accordi intermedi (sulle procedure di negoziazione, sui costi, sulle clausole di riservatezza e segretezza, sulle modalità di closing), determinano un **graduato processo di affidamento** reciproco tra i negoziatori, che può costituire la base di una "fiducia contrattuale" fondata sulla cooperazione e sulla reciprocità.

Sta gradatamente nascendo un nuovo sistema giuridico: il Transnational Law, di matrice prevalentemente anglosassone, gestito dai grandi studi legali internazionali.

4. Le regole del nuovo mercato agroalimentare globale

Il mercato agroalimentare è stato da sempre un mercato transnazionale: dai prodotti importati da Roma dalle varie province dell'Impero sulle tavole dei vari Trimalcione, dalle spezie necessarie per la conservazione delle carni provenienti dalle Molucche, dai prodotti provenienti dalle Americhe a quelli coloniali.

Lo scambio e le conseguenti regole contrattuali erano fissate dall'acquirente, normalmente adottando il proprio diritto nazionale, così come le regole in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ponendo problemi di diritto applicabile nei casi di mancanza di scelta tra le parti risolto poi dal diritto internazionale privato.

E' soltanto a partire dalla fine degli anni '80, dopo la vicenda del vino al metanolo, che, con la Dir. 2001/95/CE sulla **sicurezza dei prodotti**, si afferma l'obbligo di produzione sicura, di rintracciabilità dei prodotti alla distribuzione, di controlli e di campagne di richiamo sui prodotti alimentari.

Dopo la ben più grave vicenda della carne bovina affetta da BSE (sindrome della mucca pazza) i consumatori acquisiscono la consapevolezza che gli alimenti possono essere prodotti da una **filiera transnazionale** (mangime prodotto in Sud-America con carcasse di capre inglesi affette da BSE, reimportati in Scozia e somministrati a bovini destinati alla alimentazione umana) priva di controlli e quindi fonte di sfiducia verso un prodotto su cui, sin dall'infanzia, si nutre fiducia estrema.

Lo stesso fenomeno è avvenuto in Cina con la vendita nella città di Fuyang di latte in polvere adulterato che ha creato malformazioni ai bambini ed è esploso nel 2003, con un centinaio di bambini coinvolti, di cui tredici sono morti⁶

Ad opera della Corte di Giustizia si è quindi affermata l'applicazione del principio di precauzione (potere degli Stati membri di bloccare la commercializzazione di prodotti se potenzialmente a rischio per la salute, sino all'accertamento scientifico dell'assenza di gravi rischi) e l'obbligo della

⁶ Zhou Qing, *La sicurezza alimentare in Cina*, Spirali, Milano, 2008, 166 ss. Opera del 2007 trad. dal cinese. Il testo evidenzia numerosi altri casi, tra cui: l'uso di additivi vietati nei prodotti a base di cocco; boccioli di giglio emeroallide avvelenati; sale da cucina adulterato: L'autore ricorda che numerosi giornalisti sono stati spesso accusati di aver diffuso notizie false.

tracciabilità dei prodotti (dalle fasi di produzione della materia prima, di trasformazione a quelle di commercializzazione).

Si diffuse tra i consumatori e le loro associazioni di rappresentanza l'esigenza di informazioni ampie e complete, chiare e comprensibili, sia nell'etichettatura, nel packaging che nelle eventuali informazioni d'uso (manuali di cucina)⁷ e la relativa responsabilità dei produttori/ distributori in caso di carenze informative.

Il diritto dei consumi alimentari da diritto locale e nazionale è divenuto sempre più un diritto europeo (Diritto europeo del consumo) e transnazionale (Diritto del consumo alimentare comparato).

Lo sviluppo, la conoscenza e la corretta applicazione del diritto alimentare (diritto amministrativo della produzione) e dei consumi alimentari (diritto privato) comparati sono quindi divenuti, per gli operatori economici italiani, uno strumento indispensabile per prevenire rischi e per acquisire vantaggi competitivi .

Prof. O. Calliano ©
(Docente “Jean Monnet” di Diritto comparato del consumo e alimentare,
Università di Torino)

⁷ Un caso particolare fu quello conseguente alla cottura nel forno a microonde di un tacchino incartocciato nella plastica, con conseguente malessere degli ospiti. La cuoca citò in giudizio la produttrice di forni, ma il rischio nasceva dal fatto che il manuale di cucina era stato realizzato in Stati Uniti, dove già esisteva un tipo di plastica adatto alla cottura, e poi tradotto in italiano.